



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

Proposta 65 n. del 22/07/2022

ORDINANZA DEL SINDACO N. 23 DEL 22/07/2022

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) ORDINANZA EX ART.50 D. LGSN. 267/2000. INDICAZIONI.

VISTO il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;

VISTO il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

VISTA la determinazione n. G03120 del 16 marzo 2022, recante "Sorveglianza per la peste suina africana e peste suina classica. Linee guida per l'applicazione del Piano in Regione Lazio Anno 2022";

TENUTO CONTO che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata (maiali e cinghiali) e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Vista l'Ordinanza del 13/01/2022 del Ministero della Salute " Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute Commissario Straordinario alla Peste suina africana del 25 marzo 2022 "Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana (Ordinanza n. 1/2022)";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n. 4 del 28 giugno 2022 "Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.";

Vista l'Ordinanza n. 3/2022 del Commissario Straordinario alla Peste suina Africana con oggetto "Misure di controllo e prevenzione della Peste Suina Africana nella regione Lazio;

Premesso che

- la Prefettura di Rieti con nota prot. n. 26489 del 15/07/2022 con oggetto "Peste Suina Africana (PSA) – Ordinanze ex art. 50 TUOEL – Indicazioni" ha trasmesso ai Sindaci dei Comuni interessati le raccomandazioni fornite nel corso della Riunione di Coordinamento per la Peste Suina Africana del 5 luglio 2022, formulate dalla ASL e condivise dalla Prefettura, concernenti le prescrizioni da inserire nelle ordinanze ex art. 50 TUOEL per sensibilizzare i cittadini allo scrupoloso rispetto di tutte le misure precauzionali individuate a tutela della biosicurezza;
- nella suddetta nota la Prefettura di Rieti ha espresso il proprio parere circa l'opportunità che con ordinanze ex art. 50 TUOEL i Sindaci sanciscano obbligo del rispetto delle prescrizioni fornite nel

corso della Riunione di Coordinamento per la Peste Suina Africana del 5 luglio 2022, formulate dalla ASL e condivise dalla Prefettura;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato:

- che si rende necessario provvedere in merito al fine di eliminare le condizioni/ la situazione di rischio sanitario/igienico-sanitario per il diffondersi del virus della Peste Suina Africana che si rammenta è una malattia altamente contagiosa che colpisce suini e cinghiali risultando spesso letale, non trasmissibile né all'uomo né agli altri animali domestici e selvatici;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Ravvisata la necessità di adottare ulteriori provvedimenti al fine di :

- sensibilizzare i cittadini allo scrupoloso rispetto di tutte le misure precauzionali individuate a tutela della biosicurezza;
- scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo, sia rifiuti sia alimenti somministrati dai cittadini;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Ordina

che al fine di eliminare le condizioni di potenziale diffusione del virus della Peste Suina Africana, i cittadini residenti e i soggetti comunque dimoranti od operanti a qualsiasi titolo (es. lavoro) nel territorio comunale sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A - In caso di eventi all'aperto nelle aree agricole e naturali:

- se è prevista la somministrazione di alimenti, dovrà essere garantita la corretta gestione dei rifiuti, con recupero completo e corretto smaltimento degli stessi;
- per quanto riguarda la movimentazione delle persone, si raccomanda a tutti i partecipanti agli eventi che siano possessori di suini o che a qualunque titolo abbiano accesso a tali allevamenti, di aver cura di cambiare le calzature utilizzate nel corso dell'evento stesso prima di accedere ai locali di stabulazione, al fine di evitare che tracce di virus eventualmente calpestate possano essere diffuse negli allevamenti;

Indicazioni per le aziende familiari allevatrici di suini – misure di biosicurezza:

Sono espressamente vietate le seguenti attività:

- alimentare i suini con scarti di cucina/rifiuti alimentari;
- detenere scrofe e verri da riproduzione;
- alimentare, foraggiare e disturbare i cinghiali
- far entrare all'interno dell'allevamento persone e mezzi non autorizzati;
- movimentare suini detenuti e ripopolare fino a febbraio 2023;
- evitare contatti diretti o indiretti dei suini detenuti nell'allevamento con altri suini/cinghiali;
- evitare contatti dei suini detenuti con carcasse di cinghiali, inclusi i sottoprodotti;

Indicazioni di carattere generale per la cittadinanza:

- Avere la massima cura nella gestione corretta dei rifiuti casalinghi facendo attenzione a non lasciare alcun residuo al di fuori degli appositi contenitori;
- Dichiarare qualsiasi caso sospetto di Peste Suina Africana in azienda al Servizio Veterinario ASL di Rieti e disinfettare mezzi e locali con prodotti idonei.
- Segnalare tutti gli esemplari di cinghiali morti (anche ridotti in resti) o moribondi al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, fornendo informazioni sulla localizzazione e astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale.

B. che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino a cessata criticità, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

C. Gli organi di Polizia sono incaricati della verifica del rispetto della presente ordinanza.

D. avverte :

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- che la mancata osservanza ai disposti sopra citati è sanzionabile ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura degli uffici presso la sede comunale;

E. informa, inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Rieti entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60g iorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034;
- in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 4 novembre 1971, n.1199;

F. dispone che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- sia comunicata agli organi di Polizia operanti sul territorio:
 1. Comando stazione Carabinieri Forestali Antrodoto **fri43044@pec.carabinieri.it**;
 2. Comando Stazione Carabinieri Cittaducale **tri21125@pec.carabinieri.it**;
 3. Comando di Polizia Municipale di Cittaducale;
- sia trasmessa a mezzo PEC all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti Dipartimento di Prevenzione **pestesuina@asl.rieti.it** e **asl.rieti@pec.it**;
- sia trasmessa a mezzo PEC al Prefetto di Rieti **protocollo.prefri@pec.interno.it**.

Lì, 22/07/2022

IL SINDACO
RANALLI LEONARDO
(Firma Digitale)